



A tutte le Aziende Clienti

CCNL terziario - Confcommercio: raggiunta l'intesa per erogazioni economiche in attesa del rinnovo contrattuale

Rif. normativi:

Comunicato di Confcommercio n. 52 del 13 dicembre 2022

Ricordiamo alle aziende Clienti che applicano il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO che dal prossimo periodo di paga di aprile 2023, in attesa del rinnovo contrattuale definitivo (parte economica e normativa) che si attende per la fine del corrente anno, le Parti Sociali hanno siglato una intesa temporanea che prevede l'erogazione di somme una tantum a titolo di arretrati e somme a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.

Ricordiamo inoltre che i rinnovi dei minimi contrattuali, così come gli acconti su futuri aumenti contrattuali stabiliti a livello nazionale, sono assorbibili dalle retribuzioni dei dipendenti esclusivamente qualora previsto nel contratto individuale di lavoro e/o nella lettera di assegnazione degli aumenti concessi dall'azienda nel corso del rapporto di lavoro.

In riferimento all'acconto sui futuri aumenti contrattuali, previsti dal prossimo 1° aprile 2023, invitiamo le aziende Clienti a dare gentile comunicazione di riscontro in merito ad eventuali intenzioni di assorbimento degli importi di seguito riepilogati comunicando al proprio referente di Studio, in tempi utili, e comunque non oltre il prossimo 20 marzo 2023, le modalità operative che l'azienda intende adottare riguardo agli importi da riconoscere.

Ad ogni evidenza riportiamo di seguito la sintesi dell'intesa raggiunta dalle Parti Sociali lo scorso 12 dicembre 2022, di cui abbiamo già fornito ampia informazione che prevede la corresponsione a favore dei lavoratori di:

- un importo a titolo di una tantum;
- un acconto sui futuri aumenti contrattuali.

UNA TANTUM

A favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'intesa (12 dicembre 2022) è stabilita l'erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Tale somma va riconosciuta in due tranches:

- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.



Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti.

Importi una tantum		
Livello	1° gennaio 2023	1° marzo 2023
Q	347,22	260,42
I	312,78	234,58
II	270,56	202,92
III	231,25	173,44
IV	200,00	150,00
V	180,69	135,52
VI	162,22	121,67
VII	138,89	104,17

Operatori di vendita

Importi una tantum		
Categoria	1° gennaio 2023	1° marzo 2023
I	188,79	141,60
II	158,50	118,80

Si sottolinea che i suddetti importi una tantum:

- vanno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 - dicembre 2022.
- Non sono conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto.
- Rientrano nel computo, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano con i criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà utile considerare il livello d'inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione;
- non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR;
- in base ad un consolidato orientamento dell'Agenzia delle Entrate, potranno essere assoggettati a tassazione separata.



ACCONTO SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI

Il Protocollo dispone, a partire dal 1° aprile 2023, l'erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Nei confronti del personale part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti va considerato il livello d'inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.

Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti.

Livello	Importi acconto dal 1° aprile 2023
Q	52,08
I	46,92
II	40,58
III	34,69
IV	30,00
V	27,10
VI	24,33
VII	20,83

Categoria	Importi acconto dal 1° aprile 2023
I	28,32
II	23,78

Le Parti precisano che per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all'art. 216 "Assorbimenti" del vigente CCNL, per cui:

"In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione."

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati